

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

IN SEDE LEGISLATIVA

Mercoledì 26 luglio 1995. — Presidenza del vicepresidente Pierangelo PALEARI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Franco Caleffi.

La seduta comincia alle 15,15.

Proposta di legge:

MICHIELON ed altri: Modifiche all'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di soprattasse per ritardato od omesso versamento delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto (1303).

(Parere della I, della II e della V Commissione).

(Seguito della discussione e approvazione).

Pierangelo PALEARI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 28 giugno si è esaurita la discussione sulle linee generali della proposta di legge, e avverte che in data 19 luglio la V Commissione ha espresso parere favorevole sull'emendamento 1. 1 del relatore.

Sostituendo il relatore, esprime parere favorevole sul subemendamento Michielon

0.1.1.1, e sugli emendamenti 1.1, 2.1 e Tit. 1 del relatore.

Il sottosegretario Franco CALEFFI concorda con i pareri del relatore, segnalando l'opportunità, con riferimento al subemendamento Michielon 0.1.1.1, che il termine per la promozione dell'azione civile da parte del contribuente sia ridotto da sei a tre mesi.

Mauro MICHIELON (gruppo della lega nord) illustra il contenuto del subemendamento 0.1.1.1, volto a recepire le osservazioni svolte dal collega Trevisanato nel corso della discussione: in caso di amnistia, prescrizione o non luogo a procedere, il contribuente potrà continuare a fruire della sospensione del pagamento delle soprattasse se promuoverà azione civile nei confronti del professionista. Accoglie infine la proposta del rappresentante del Governo di ridurre a tre mesi il termine per promuovere l'azione civile, e riformula in tal senso il subemendamento.

Sandro TREVISANATO (gruppo di forza Italia), nel raccomandare l'approvazione del subemendamento 0.1.1.1, osserva

che esso stabilisce correttamente che, in caso di sentenza che dichiara una causa estintiva del reato o il non doversi procedere per motivi di natura processuale, il contribuente, per continuare ad avvalersi della sospensione, è tenuto ad avviare il provvedimento di responsabilità nei confronti del professionista in sede civile.

La Commissione approva il subemendamento Michielon 0.1.1.1, con la modifica proposta dal rappresentante del Governo e accolta dal presentatore, e l'emendamento 1.1 (sostitutivo dell'articolo 1) nel testo modificato dal subemendamento approvato. Essendo stato presentato un unico emendamento all'articolo 2, interamente soppressivo, viene posto in votazione il mantenimento dell'articolo 2, che risulta respinto. La Commissione approva quindi l'emendamento Tit. 1 del relatore.

Pierangelo PALEARI, *presidente*, chiede che la presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento formale del testo approvato.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Posta in votazione finale per appello nominale, la proposta di legge risulta quindi approvata.

La seduta termina alle 15,45.

DISCUSSIONE DI RISOLUZIONE

Mercoledì 26 luglio 1995. — Presidenza del vicepresidente Pierangelo PALEARI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Franco Caleffi.

La seduta comincia alle 16,45.

7-00395 Giovanni PACE ed altri: Mutui in ECU (20 luglio 1995).

(Rinvio della discussione).

Giovanni PACE (gruppo di alleanza nazionale) avverte che il Governo ha fatto ieri conoscere la sua indisponibilità ad af-

frontare la discussione della risoluzione all'ordine del giorno nella seduta odierna. Pur potendo la Commissione procedere comunque nella discussione, riterrebbe tuttavia più proficuo rinviarla, tenuto anche conto che la prossima settimana potrebbero essere resi disponibili dal Governo importanti dati sulla materia oggetto della risoluzione.

Pierangelo PALEARI, *presidente*, rinvia ad altra seduta la discussione della risoluzione.

La seduta termina alle 16,50.

IN SEDE REFERENTE

Mercoledì 26 luglio 1995. — Presidenza del vicepresidente Pierangelo PALEARI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Franco Caleffi.

La seduta comincia alle 17,30.

Testo unificato delle proposte di legge nn. 438-439-587-1135-1507-2146:

Norme in materia di voto per delega e raccomandazione di voto nelle assemblee delle società per azioni.

(Parere della I, della II, della V, della IX, della X e della XI Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio — Richiesta di trasferimento alla sede legislativa).

Elisabetta CASTELLAZZI (gruppo della lega nord), *relatore*, in considerazione dell'approfondito lavoro svolto dal Comitato ristretto, del contenuto specifico e tecnico del provvedimento e del vasto consenso registratosi da parte dei gruppi sul testo, propone che sia avviata la procedura per la richiesta di trasferimento del provvedimento in sede legislativa.

Pierangelo PALEARI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 92, comma 6, del regolamento, il Presidente della Camera può proporre all'Assemblea il trasferimento di un progetto di legge, già assegnato in sede referente, alla stessa Commissione in sede legislativa; tale proposta

deve essere preceduta dalla richiesta unanime dei rappresentanti dei gruppi della Commissione o di più dei quattro quinti dei componenti della stessa, dall'assenso del Governo e dai pareri, effettivamente espressi, delle Commissioni affari costituzionali, bilancio e lavoro. Invita pertanto fin d'ora i rappresentanti dei gruppi presenti ad esprimersi sulla proposta del relatore, che, a nome del suo gruppo, dichiara di condividere.

Francesco Michele BARRA (gruppo di alleanza nazionale), Giovanni CASTEL-

LANI (gruppo del partito popolare italiano), Giulio TREMONTI (gruppo misto) e Lanfranco TURCI (gruppo progressisti-federativo), a nome dei rispettivi gruppi, consentono sulla proposta di richiedere il trasferimento alla sede legislativa.

Pierangelo PALEARI, *presidente*, nessuno chiedendo di parlare, dichiara concluso l'esame preliminare del provvedimento, rinviando ad altra seduta il seguito del dibattito.

La seduta termina alle 17,35.

ALLEGATO

Proposta di legge Michielon ed altri: Modifiche all'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e all'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di soprattasse per il ritardato od omesso versamento delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto (1303).

EMENDAMENTI

ART. 1.

All'emendamento 1. 1, al comma 3, sostituire il secondo periodo con i seguenti:

Qualora intervenga una sentenza dichiaratoria di amnistia o di intervenuta prescrizione del reato o di non doversi procedere per motivi di natura processuale, il contribuente continuerà ad avvalersi della sospensione dal pagamento delle soprattasse e delle pene pecuniarie a condizione che promuova azione civile entro sei mesi dalla sentenza di cui sopra, fornendone prova all'ufficio competente. In tale ipotesi, alla sospensione consegue lo sgravio del pagamento delle soprattasse e pene pecuniarie qualora il professionista sia condannato nel giudizio civile con sentenza irrevocabile.

0. 1. 1. 1.

Michielon, Trevisanato.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

1. La riscossione delle soprattasse e delle pene pecuniarie previste dalle leggi d'imposta in caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento è sospesa nei confronti del contribuente e del sostituto d'imposta qualora la violazione consegua alla condotta illecita, penalmente rilevante, commessa da dottori commerciali-

sti, ragionieri e consulenti del lavoro, iscritti negli appositi albi, in dipendenza del loro mandato professionale.

2. La sospensione è disposta dal responsabile della direzione regionale delle entrate territorialmente competente che provvede su istanza del contribuente o del sostituto d'imposta, dopo il pagamento dell'imposta ancora dovuta, con allegata copia della denuncia del fatto illecito all'autorità giudiziaria o ad un ufficiale di polizia giudiziaria, e sempre che si dimostri di aver provveduto il professionista delle somme necessarie al versamento omesso, tardivo od incompleto.

3. Dopo che la sentenza di condanna o quella di applicazione della pena su richiesta delle parti che accertino l'esistenza del reato a carico del professionista di cui al comma 1, sono divenute irrevocabili, l'ufficio tributario che ha irrogato le sanzioni commuta l'atto di irrogazione a carico del professionista e ne dispone lo sgravio in favore del contribuente. L'ufficio dispone lo sgravio nei confronti del contribuente anche quando l'azione penale nei confronti del professionista si sia conclusa con una pronuncia estintiva del reato.

4. Nel caso che l'azione penale nei confronti del professionista si concluda con una sentenza assolutoria, l'ufficio tributario revoca il provvedimento di sospensione e procede alla riscossione delle sanzioni a carico del contribuente con una maggiorazione pari al 50 per cento delle stesse.

5. Il cancelliere presso l'ufficio giudiziario che ha pronunciato la sentenza nei confronti del professionista ne dà notizia, entro sessanta giorni dalla data in cui è divenuta irrevocabile, alla direzione regionale delle entrate. I termini di prescrizione e decadenza previsti per la irrogazione delle sanzioni sono sospesi per tutta la durata del giudizio penale a carico del professionista.

6. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono previste le modalità di commutazione delle sanzioni a carico del professionista, dello sgravio a favore del contribuente e della trasmissione delle notizie fra direzione regionale delle entrate ed ufficio tributario impositore.

7. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano per i periodi di imposta precedenti, anche nel caso di incarichi

conferiti a soggetti non iscritti in albi professionali.

1. 1.

Relatore.

ART. 2.

Sopprimerlo.

2. 1.

Relatore.

Titolo

Sostituirlo con il seguente: Norme in materia di soprattasse e di pene pecuniarie per omesso, ritardato o insufficiente versamento delle imposte.

Tit. 1.

Relatore.